

## Consultazione mirata della Commissione europea sulla revisione del SFDR

### Sintesi

L'applicazione del regolamento sull'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR") decorre da marzo 2021 e impone ai partecipanti ai mercati finanziari e ai consulenti finanziari di comunicare in che modo integrano i rischi per la sostenibilità e i principali impatti negativi nei loro processi, sia a livello di entità che di prodotto. Tale regolamento introduce, inoltre, ulteriori informazioni per i prodotti finanziari dichiaratamente sostenibili.

Questa consultazione mirata ha inteso raccogliere informazioni da un'ampia gamma di portatori di interessi, tra cui operatori finanziari, organizzazioni non governative, autorità nazionali competenti, nonché investitori professionali e al dettaglio, sulle loro esperienze rispetto all'attuazione dell'SFDR. La Commissione era interessata a comprendere le modalità di attuazione dell'SFDR e le eventuali carenze nella sua interazione con le altre parti del quadro europeo per la finanza sostenibile, e ad esplorare le possibili opzioni per migliorare il quadro.

Le sezioni 1 e 2 riguardano l'SFDR così com'è oggi, esplorando il funzionamento pratico del regolamento e i potenziali problemi che le parti interessate potrebbero dover affrontare nella sua attuazione. Le sezioni 3 e 4 guardano al futuro, valutando le possibili opzioni per affrontare eventuali carenze.

1. Requisiti attuali del SFDR. Anasf ritiene che le disposizioni in materia di informativa siano efficaci nel conseguire gli obiettivi di aumentare la trasparenza e la tutela per gli investitori per quanto riguarda l'integrazione dei rischi di sostenibilità e l'integrazione dei *principal adverse impact* ("PAI"), canalizzare il capitale verso gli investimenti considerati sostenibili e garantire che le considerazioni ESG siano integrate nel processo di investimento e di consulenza finanziaria. Tuttavia, l'Associazione rileva alcune difficoltà nell'ottenere dati di buona qualità (come ad esempio la mancanza di alcune informazioni e il necessario ricorso a stime), che si spera verranno risolte una volta che la Corporate Sustainability Reporting Directive ("CSRD") entrerà pienamente in vigore e la Tassonomia europea degli investimenti sostenibili verrà completata.

2. Interazione con altre normative in materia di finanza sostenibile. Anasf ritiene che i requisiti per i distributori nel considerare le preferenze di sostenibilità dei clienti abbiano influenzato positivamente sulla qualità e la solidità dell'informativa ai sensi della SFDR e che, oltre agli obblighi ex MIFID e IDD che richiedono ai consulenti finanziari di tenere conto delle preferenze di sostenibilità dei clienti quando forniscono loro determinati servizi, siano molto utili gli obblighi sanciti dai seguenti articoli del regolamento: (i) articolo 3 relativo all'informativa a livello di entità sull'integrazione delle politiche in materia di rischi di sostenibilità nella consulenza in materia di investimenti o assicurativa; (ii) articolo 4 sull'informativa a livello di entità sulla considerazione dei principali impatti negativi; e (iii) articolo 6 relativo all'informativa precontrattuale a livello di prodotto sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nella consulenza in materia di investimenti o assicurativa.

3. Eventuali modifiche degli obblighi di informativa per i partecipanti ai mercati finanziari. Per quanto riguarda gli obblighi di informativa a livello di entità, Anasf chiede alla Commissione Eu di chiarire se nel conteggio dei dipendenti che determina l'applicazione dell'obbligo di pubblicare una dichiarazione di *due diligence*, comprese le informazioni sugli effetti negativi, ai sensi dell'art. 4 del regolamento rientrino anche i consulenti finanziari. L'Associazione sostiene l'approccio che prevede requisiti di informativa

---

uniformi per tutti i prodotti, indipendentemente dalle relative dichiarazioni di sostenibilità, e una comunicazione semplice e univoca che preveda, ad esempio, l'utilizzo di indicatori grafici.

4. Eventuale istituzione di un sistema di categorizzazione dei prodotti finanziari. Esiste una domanda sul mercato di *label* ESG, al fine di comunicare le prestazioni di sostenibilità dei prodotti finanziari. L'Associazione ritiene che gli articoli 8 e 9 dell'SFDR possano essere trasformati in *label* di prodotto *de facto*, in quanto fanno parte di un percorso già avviato e che non ha senso cambiare in corso d'opera con il rischio di rendere ancora più ostica la comprensione di questo tipo di prodotti ai cittadini.